SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 58**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 29, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1987, n. 581.

Tabella «Esport». Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

88G0031

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16:

COR-Tubi, società per azioni, in Torino: Obbligazioni «Prestito obbligazionario 16 luglio 1979» sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Sival carni, società per azioni, in Castegnero (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1987.

Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1 e 2 febbraio 1988.

Swinger international, società per azioni, in Bussolengo (Verona): Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1988.

Rossi motoriduttori, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1988.

Findue, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1988.

S.A.T.A.P. - Società autostrada Torino Alessandria Piacenza, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1987.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1983/1988 - 15ª emissione» sorteggiate il 5 febbraio 1988.

Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile - 1983/1988 - 18ª emissione» sorteggiate il 5 febbraio 1988.

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 5 febbraio 1988.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1988.

Gruppo finanziario edile, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1987.

Bosco & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1987.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1987.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione:

Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1987.

Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1987.

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1988.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:

Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1988.

Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1988.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1988.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1988.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1988.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1988.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988, n. 63.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1973, n. 971;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25, recante modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 16 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di apportare al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella suddetta legge 29 gennaio 1986, n. 25;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti:

«Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto è aggiudicato a chi, nella gara abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30.

Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantità di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi è composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'art. 31, alle parole «Direzione generale» sono aggiunte le seguenti «con le modalità indicate nell'articolo precedente».

2. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra».

Art. 5.

1. Nel secondo comma dell'art. 32, alle parole «Sono preferiti nell'ordine» sono aggiunte le seguenti «, a parità di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30,».

Art. 6.

1. L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, è sostituito dal seguente:

«*Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita.* — 1. Il corrispettivo di gestione è adeguato al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, nella misura pari al 95 per cento della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, riferita al semestre precedente, determinato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Durante il corso della gestione dei magazzini vendita il corrispettivo stabilito può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione, quando si sia verificata una diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantità di generi venduti rispetto alle quantità prese a base per la determinazione del corrispettivo in vigore.

3. La revisione del corrispettivo di gestione è operata da apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, ed è composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore al sesto livello.

4. Il gestore del magazzino, tramite il competente ispettorato compartimentale, dovrà inviare l'istanza di revisione alla direzione generale, la quale, se accerta la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte.

5. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di gestione che avrà decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero, in caso di revisione di ufficio, di notifica della relativa decisione della direzione generale».

Art. 7.

1. L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«*Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata.* — 1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale può autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30».

Art. 8.

1. L'art. 35 è sostituito dal seguente:

«*Coadiutore del magazziniere.* — 1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale.

2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato è esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore.

3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operatore dei coadiutori».

Art. 9.

1. L'art. 36 è sostituito dal seguente:

«*Conferimento per l'appalto al coadiutore.* — 1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione può autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso.

2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianità di servizio e dei requisiti prescritti, può subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente».

Art. 10.

1. L'art. 40 è sostituito dal seguente:

«*Dotazione - Cali.* — 1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa è costituita da generi di monopolio, nonché da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al magazziniere a titolo di deposito.

2. Il magazziniere è responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo è compreso nel corrispettivo di appalto.

3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantità debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di ciò viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza».

Art. 11.

1. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«*Cauzione.* — 1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare:

a) a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con più provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore è tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi;

b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000.

2. La cauzione può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286».

Art. 12.

1. All'art. 43 è aggiunto il seguente comma:

«È in facoltà dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative».

Art. 13.

1. All'art. 80 sono aggiunte le parole: «, nonché l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione».

Art. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori dei magazzini vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, adeguandole alle misure stabilite dall'art. 41, nel testo sostituito con l'art. 11 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 22 dicembre 1958.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 29 *(Appalto dei magazzini di vendita. Asta pubblica. Licitazione privata).* — L'appalto per asta pubblica o a licitazione privata, a norma delle disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dei magazzini di nuova istituzione e di quelli vacanti, ha luogo con il sistema delle offerte segrete.

La Direzione generale ha facoltà di fissare con scheda segreta, ai sensi delle predette disposizioni, i limiti minimo e massimo delle offerte.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.

Per partecipare alle gare occorre che il concorrente abbia i requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 28. Può tuttavia prescindersi dal titolo di studio ove il concorrente abbia già gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi.

Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30.

Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 30 *(Appalto dei magazzini di vendita. Trattativa privata).* — *Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantità di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi è composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello.*

Il corrispettivo così determinato è portato, per il tramite dell'Ispettorato compartimentale, a conoscenza dell'interessato, il quale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, deve far pervenire all'Ispettorato stesso la sua accettazione, in mancanza della quale si intenderà che egli abbia rinunziato alla assunzione dell'appalto.

Ove egli ritenga di non accettare il corrispettivo stabilito dalla Direzione generale, può far pervenire all'Ispettorato compartimentale, nel termine fissato nel comma precedente, una controproposta, nella quale siano specificate le ragioni della non accettazione e sia indicato il corrispettivo minimo richiesto per l'assunzione dell'appalto.

La direzione generale, sentita la commissione prevista nel primo comma, decide se la controproposta dell'interessato possa essere ritenuta conveniente per l'Amministrazione nel qual caso dà disposizioni all'Ispettorato compartimentale perché proceda alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 2.

Ove, invece, la richiesta della parte sia respinta, ne viene data ad essa comunicazione, con l'avvertenza che ogni trattativa deve intendersi chiusa».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente dell'art. 31 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 31 *(Appalto dei magazzini di vendita mediante concorso).* — Il concorso previsto dall'art. 8 della legge ha luogo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito bando, nel quale viene indicato il corrispettivo di appalto spettante al vincitore. Tale corrispettivo è determinato dalla direzione generale *con le modalità indicate nell'articolo precedente.*

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
b) decorati al valor militare.

Le persone appartenenti alla categoria *a)* sono preferite a quelle della categoria *b)*. Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)*;
2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;
3) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
4) chi è in possesso di maggior titolo di studio;
5) chi ha maggiore età.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 28, prescindendo dal titolo di studio per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente numero 2).

Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Funge da segretario altro funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dei Monopoli.

La decisione della commissione, da notificarsi alle parti interessate, non è soggetta a gravame in via amministrativa».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 32 (*Deserzione ed infruttuosità delle gare e dei concorsi*). — Nel caso di deserzione od infruttuosità delle gare e dei concorsi, i magazzini possono essere appaltati a trattativa privata, per un periodo non superiore a nove anni, a chi sia in possesso dei prescritti requisiti.

Sono preferiti nell'ordine, a parità di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30:

a) il gerente provvisorio dello stesso magazzino da appaltare, che vi abbia prestato servizio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

b) i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato collocati a riposo e le rispettive vedove o figlie nubili, le vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attività di servizio, nonché i titolari di magazzini soppressi da non oltre cinque anni;

c) chi gestisce altro magazzino da almeno due anni, senza aver dato luogo a rilievi.

Tra gli appartenenti alla stessa categoria *b)* o *c)* è preferito nell'ordine che segue:

1) chi ha maggiore carico di famiglia diretta;
2) chi è in possesso di maggior titolo di studio;
3) chi ha maggiore età».

Nota all'art. 12:

Il testo vigente dell'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 43 (*Rappresentanza temporanea dei magazzini*). — Il magazziniere può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità nella gestione del magazzino nei seguenti casi:

1) per comprovata malattia;
2) per giustificati gravi motivi di famiglia;
3) per servizio militare;
4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.

Il rappresentante deve essere designato dal magazziniere in persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza può essere un estraneo. In ogni caso la persona designata dev'essere autorizzata dall'Ispettorato compartimentale.

La rappresentanza è concessa per il tempo strettamente necessario, e, per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non può eccedere il limite di due anni durante la medesima gestione contrattuale.

Il rappresentante esercita il magazzino in nome e per conto del magazziniere.

Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore, sono estese le disposizioni dell'art. 6 e numeri 2) e 3) dell'art. 7 della legge ed il servizio da esso prestato è improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta del magazzino.

È in facoltà dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative».

Nota all'art. 13:

Il testo vigente dell'art. 80 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 80 (*Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza*). — I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio, nonché i relativi bollettari delle richieste, *nonché l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione*».

88G0108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 277 a 278 relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che muta denominazione in dermatologia e venereologia sono soppressi.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 277. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 280 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;

b) dermatologia cosmetologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Art. 278. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 279. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 280. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, all'indirizzo in dermatologia cosmetologica, i laureati in medicina e chirurgia, che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 281. — La scuola comprende sei aree di insegnamennto e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;

b) dermatologia clinica;

c) allergologia e immunologia dermatologica;

d) dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse;

f) dermatologia cosmetologica.

Art. 282.— Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica;

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

Art. 283. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica . . . ore 50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica . . . . » 250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica . . . ore 30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica . . . . » 140
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica . . . . » 40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 60
andrologia . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica . . . . ore 190
dermatologia nell'età pediatrica . . . » 50
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - Indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici . . . . ore 50
fisiologia dell'assorbimento cutaneo. » 20
fotobiologia . . . . » 30
dermatologia clinica cosmetologica . » 150
fisioterapia cosmetologica. . . . . . . » 30
chirurgia cosmetologica. . . . . » 50
allergologia cosmetologica . . . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 284. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture dell'Istituto di clinica dermosifilopatica:

reparti degenti;
ambulatori;
laboratori;
sala operatoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì, 9 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 217

88A1002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Brembate di Sopra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nunzio Corsaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 68787 del 28 settembre 1987, diffidava formalmente il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 10 ottobre 1987, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta dell'8 ottobre 1987, l'organo consiliare approvava il bilancio di previsione 1987, redatto però, non in conformità alle vigenti normative.

Pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento n. 81233/2 dell'11 novembre 1987, invitava il consiglio comunale a rideterminare il bilancio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

Nella seduta del 26 novembre 1987, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Conseguentemente, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo annullava la deliberazione consiliare dell'8 ottobre 1987 e con decisione n. 87384 del 3 dicembre 1987 nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 del 12 dicembre 1987 approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1987.

Il prefetto di Bergamo ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brembate di Sopra (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nunzio Corsaro.

Roma, addì 16 febbraio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A1032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Viggiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

A seguito del perdurare di tale situazione, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo invitava il sindaco, con atto del 16 settembre 1987, ad inviare entro e non oltre il 26 settembre 1987 il bilancio di previsione, se già approvato, ovvero a voler provvedere a tale adempimento previa convocazione del consiglio comunale, da tenersi entro e non oltre il 30 settembre 1987, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Il consiglio comunale si riuniva il 15 ottobre 1987, ma tale seduta risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 32531 del 5 novembre 1987, diffidava formalmente quel civico consesso ad approvare il bilancio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la sezione provinciale di controllo, con atti n. 34039 e n. 35129 rispettivamente del 20 e 30 novembre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 9 dicembre 1987 approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1987.

Il prefetto di Potenza ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964, del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mauro Viggiano.

Roma, addì 16 febbraio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A1033

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 1987.

Istituzione in Acireale di una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto in particolare l'art. 1, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che attribuisce alla Scuola superiore della pubblica amministrazione anche la facoltà di organizzare ed effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate;

Visto, altresì, l'ultimo comma del sopracitato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che prevede la possibilità di istituire sedi decentrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686, che approva il regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale siciliana;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, concernente l'istituzione in Sicilia, della provincia regionale;

Visto il protocollo d'intesa in data 6 novembre 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e la regione siciliana per la definizione di rapporti di collaborazione tra la regione medesima e la Scuola superiore della pubblica amministrazione e per l'istituzione in Sicilia di una sede decentrata della Scuola predetta, con il compito di

provvedere allo svolgimento di corsi di reclutamento, di formazione e di aggiornamento professionale e di ogni altra attività connessa, per il personale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, dei comuni e dei comprensori e, in particolare, per il personale della regione siciliana e degli enti dalla stessa istituiti e comunque presenti nel suo ambito territoriale;

Vista la deliberazione n. 352 del 21 ottobre 1987 della giunta regionale siciliana, con la quale è stato approvato lo schema del citato protocollo d'intesa ed è stato autorizzato il presidente della regione alla sottoscrizione del protocollo medesimo;

Vista la deliberazione n. 1261 del 14 settembre 1987 con la quale a tal fine il comune di Acireale si è impegnato a mettere a disposizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione attrezzature e locali e ad assumersi l'onere delle spese generali di funzionamento e delle eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie;

Considerata l'opportunità per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di poter utilizzare le attrezzature e i locali stessi anche per le proprie attività istituzionali, a carattere nazionale o regionale, in favore del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9, con il quale all'on.le dott. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il protocollo d'intesa citato in premessa, che definisce i rapporti di collaborazione tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la regione siciliana.

Art. 2.

È istituita una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Acireale (Catania) con il compito di provvedere allo svolgimento di corsi di reclutamento, di formazione e di aggiornamento professionale e di ogni altra attività connessa, per il personale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, dei comuni e dei comprensori e, in particolare, per il personale della regione siciliana e degli enti dalla stessa istituiti e comunque presenti nel suo ambito territoriale.

A tal fine la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvale di tutti i locali e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività didattiche ed accessorie alla didattica messi gratuitamente a sua disposizione dalla regione siciliana e, per essa, dal comune di Acireale.

Art. 3.

Salve le attribuzioni dei comitati direttivo e didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione previste dagli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, presso la sede decentrata di Acireale è istituito un comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico, al quale, oltre all'attuazione delle attività demandate alla predetta sede decentrata, sono attribuite funzioni consultive, limitatamente a tali attività, e propositive in ordine ai programmi dei corsi ed ai relativi docenti nei confronti dei comitati direttivo e didattico e del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico della sede decentrata è composto da:

quattro membri nominati dal Ministro per la funzione pubblica, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

due membri nominati dalla regione siciliana;

due membri nominati dal comune di Acireale.

Il comitato elegge al suo interno il presidente, che dovrà risiedere nel comune di Acireale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della sede decentrata.

Art. 4.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata di Acireale la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvale, oltre che del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, anche di personale comandato dalla regione siciliana e dal comune di Acireale su richiesta della Scuola medesima. Il relativo trattamento economico resta a carico delle rispettive amministrazioni.

Il direttore ed il vice direttore della sede decentrata sono nominati dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentita la regione, fra il personale dello Stato o fra il personale regionale comandato presso la Scuola.

Il direttore della sede decentrata dipende gerarchicamente e funzionalmente dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Egli è tenuto ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dal comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico nelle materie di competenza di quest'ultimo e partecipa di diritto alle riunioni del comitato medesimo.

Art. 5.

Le spese necessarie per il funzionamento della sede decentrata fanno carico ai pertinenti capitoli della rubrica dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata «Spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

La regione siciliana rimborserà alla Scuola le spese inerenti all'organizzazione e all'attuazione di corsi previsti da programmi della regione medesima per il proprio personale e per quello delle province, dei comuni, dei comprensori e degli enti da essa istituiti. L'onere sarà calcolato caso per caso.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le vigenti norme che regolamentano il funzionamento e le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1988
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 321

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 472/1972, è il seguente:

«Art. 5 *(Attribuzioni del comitato direttivo)*. — Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:

1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate;

2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico;

3) proposte annuali relative alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti;

4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola;

5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico;

6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate;

7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi;

8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative;

9) regolamenti interni;

10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi».

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 472/1972, è il seguente:

«Art. 9 *(Comitato direttivo)*. — Il comitato didattico è composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti:

1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;

2) questioni concernenti l'attività degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonché i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta è chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia già parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attività o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate.

Il comitato esamina, altresì, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. n. 472/1972, è il seguente:

«Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro».

88A0979

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo d'investimento denominata «Press-Prim», presentato dalla Società assicuratrice industriale - SAI S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1987 della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Press-Prim»;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Press-Prim», presentato dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione speciale di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1036

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione delle attività del fondo d'investimento denominata «Unipol vita collettive», presentato dalla S.p.a compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 novembre 1987 della compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Unipol vita collettive»;

Vista la nota in data 21 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Unipol vita collettive», presentato dalla compagnia assicuratrice Unipol società per azioni, con sede in Bologna.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1037

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Ospedale maggiore» dell'unità sanitaria locale n. 53 di Crema all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 53 di Crema, in data 21 novembre 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento dell'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero Ospedale maggiore di Crema, a cura dei sanitari appartenenti all'équipe dell'Ospedale maggiore di Milano, autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale del 17 novembre 1987;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 27 gennaio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 21 dicembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero Ospedale maggiore di Crema (Cremona) è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria situata al secondo piano del monoblocco operatorio dell'Ospedale maggiore di Crema.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono esere eseguite dai seguenti sanitari:

Vegeto prof. Antonio, primario della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'Ospedale maggiore di Milano;

Berardinelli dott. Luisa, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'Ospedale maggiore di Milano;

Beretta dott. Claudio, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'Ospedale maggiore di Milano;

Pozzoli dott. Egidio, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'Ospedale maggiore di Milano;

Storelli dott. Giorgio, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'Ospedale maggiore di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 53 di Crema è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1015

DECRETO 23 febbraio 1988.

Autorizzazione all'Ospedale di circolo dell'unità sanitaria locale n. 16 di Lecco all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Lecco, in data 27 giugno 1983, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento dell'attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'Ospedale di circolo di Lecco;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 17 febbraio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'Ospedale di circolo di Lecco (Como) è autorizzato alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso le sale operatorie di specialità dell'ospedale di circolo, anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pelizzari dott. Natale, primario ospedaliero della divisione di oculistica dell'Ospedale di circolo di Lecco;

De Grandis dott. Paolo, aiuto ospedaliero della divisione di oculistica dell'Ospedale di circolo di Lecco.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Lecco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1016

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,25% di scadenza 1° settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202, del 31 agosto 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,25%, di scadenza 1° settembre 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,25% di scadenza 1° settembre 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° marzo 1988 a quella n. 6 di scadenza 1° settembre 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,25% - di scadenza 1° settembre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 e D.M. 27 agosto 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con - modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificato dal D.L. 27 agosto 1987, n. 348 e dalla L. 21.11.1987, n. 477 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1987 - Roma, 1° settembre 1987 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 787800 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,25%, di scadenza 1° settembre 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° settembre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 27 agosto 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificato dal D.L. 27.8.1987, n. 348 e dalla L. 21.11.1987, n. 477».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra,

delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,25%-1° settembre 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 364

88A1011

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 8 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di Pesaro e modificazione del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di Pesaro;

vennero dichiarate estinte dieci chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pesaro;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano — premesso che per errore meramente materiale, nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi è stata omessa una parrocchia e risultano errati la denominazione e la sede di tre parrocchie ed un rapporto successorio — integra e rettifica gli elenchi stessi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 8 settembre 1986, richiamato in premessa:

l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

54. Comune di Pesaro, parrocchia dei Santi Cassiano ed Eracliano, sita in 61100, corso XI Settembre n. 179;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 1, 23 e 45 è la seguente:

1. Comune di Gabicce Mare, parrocchia di Maria SS. Immacolata, sita in 61011, via Ariosto n. 15.

23. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 61100, via Cardinal Massaia n. 1.

45. Comune di Pesaro, parrocchia dei Santi Giacomo e Lucia, sita in 61100, via Passeri n. 61;

nell'elenco di cui all'art. 4, il rapporto successivo al numero d'ordine 7 è rettificato come segue:

7. Comune di Pesaro, alla chiesa parrocchiale dei Santi Cassiano ed Eracliano, sita in 61100 Pesaro, corso XI Settembre n. 179, succede, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia dei Santi Cassiano ed Eracliano, sita in 61100 Pesaro, corso XI Settembre n. 179.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 20 febbraio 1988, tutte aventi sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino».

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0984

DECRETO 29 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Gaeta;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Gaeta contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

74. Gaeta (Latina) - prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0983

DECRETO 29 febbraio 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 28 giugno 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di otto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite nella diocesi di Taranto;

Visto il successivo decreto in data 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1987, con il quale venne rettificata la denominazione e la sede di talune parrocchie;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di un'altra parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 28 giugno 1986 richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 1 è la seguente:

1. Comune di Taranto, parrocchia S. Giuseppe Moscati, 74100 Taranto, quartiere Paolo VI.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0985

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 febbraio 1988, n. 7/1988.

Provvedimenti per la finanza locale per il 1988.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti:

Ufficio controllo atti Ministero interno
Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

§ 1. — *Premessa.*

Per l'anno 1988 la normativa di finanza locale è stata recata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per l'assetto dei trasferimenti erariali e regionali, per l'accesso all'indebitamento per investimenti e per il settore fiscale e contributivo locale.

Mentre la disciplina giuridica è definita, gli stanziamenti assegnati per i contributi erariali sono determinati nelle misure ridotte a suo tempo evidenziate nelle coperture finanziarie del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 1987-1989.

Allo scopo di dotare il settore di tutti i mezzi occorrenti ed in relazione anche all'ordine del giorno approvato in Parlamento, nel disegno di legge finanziaria sono stati, fin dall'origine, inseriti ulteriori finanziamenti per complessivi 1.178.073 milioni, che divengono operativi con l'approvazione parlamentare.

Nei successivi paragrafi sono illustrate le norme per la deliberazione del bilancio, per l'esercizio provvisorio, per la certificazione del bilancio e del conto consuntivo, per la determinazione delle contribuzioni erariali, per il regime delle entrate proprie, per le certificazioni dimostrative della copertura del costo di taluni servizi, nonché per le norme speciali e gli adempimenti delle prefetture.

§ 2. — *Norme concernenti la deliberazione dei bilanci e adempimenti connessi.*

Per la deliberazione dei bilanci 1988 dei comuni, delle province e delle comunità montane valgono le disposizioni generali previste dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Di conseguenza, allo stato attuale delle norme, ha ripreso vigore il termine fisso del 15 dicembre dell'anno precedente (1987) per la deliberazione del bilancio 1988. A tale deliberazione si associa, com'è noto, quella del bilancio pluriennale, ove ricorrente. Il bilancio pluriennale deve essere redatto da parte delle province e dei comuni capoluogo, di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunità montane nel cui territorio vi è anche un solo comune interamente montano con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Tutti gli enti debbono redigere la relazione previsionale e programmatica (comprese le comunità montane). L'illustrazione di questo importante documento è inserita nel paragrafo 2 della circolare di questo Ministero F.L. 2/85 del 25 gennaio 1985, relativa ai provvedimenti per la finanza locale del 1985.

Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione degli enti locali sul loro primario interesse a dotarsi, il più rapidamente possibile, del documento programmatico finanziario, in quanto solo con esso si possono valutare le risorse acquisibili e si possono impostare gli interventi definendone i volumi coordinatamente ai mezzi d'entrata propria dell'anno.

Le norme del decreto-legge e le indicazioni già comunicate con il telegramma ministeriale del mese di dicembre forniscono un quadro preciso delle risorse e consentono la corretta impostazione delle previsioni. Eventuali ulteriori risorse future potranno sempre trovar posto nelle variazioni di bilancio.

Tuttavia, dal 1988 il termine fisso di deliberazione del bilancio può essere superato, ove ciò si imponga per importanti motivi, in quanto l'art. 1-*bis* del decreto-legge ha inserito nell'ordinamento locale l'istituto giuridico dell'esercizio provvisorio del bilancio, in analogia a quanto già esiste per lo Stato e per le regioni. Il superamento del termine non era possibile sulla base delle norme istituzionali ed il legislatore è dovuto intervenire più volte con proroghe annuali. Infatti, l'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 421, che consentiva la gestione provvisoria delle spese, la limitava soggettivamente ai soli comuni e province e temporalmente al solo periodo occorrente ai comitati regionali di controllo, per l'approvazione dei bilanci, con espressione incontrovertibile.

Il nuovo dispositivo legislativo, in un'ottica di maggiore uniformità alla parallela normativa statale e regionale e per regolamentare con esattezza una prassi usuale di gestione di fatto dei bilanci, prevede la possibilità dell'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo massimo di quattro mesi. Nei quattro mesi è da intendersi compreso il periodo occorrente per gli adempimenti procedurali dell'approvazione da parte degli organi regionali.

Il citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979 conserva validità per le sole modalità di esecuzione della gestione provvisoria, che consente di impegnare per ciascun capitolo somme non superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, eccezion fatta per le spese tassativamente regolate dalla legge, e di pagare somme non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento in dodicesimi.

Considerata la sintetica formulazione del più volte richiamato art. 1-*bis* appare utile chiarire se debba ritenersi necessaria la delibera consiliare che autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio specificandone altresì la durata.

La risposta non può che essere affermativa in relazione a quanto previsto per lo Stato dall'art. 81 della Costituzione che riserva unicamente al Parlamento la competenza in materia di ricorso all'esercizio provvisorio e a quanto stabilito similmente per le regioni dall'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 335. L'interpretazione, inoltre, non solo uniforma il sistema a quello generale, ma si inquadra perfettamente nell'ordinamento contabile degli enti locali e consente ad essi di evitare, decorso inutilmente il termine di deliberazione del bilancio, di trovarsi in condizioni formali di inadempienza che postulerebbero interventi sostitutivi ed a posteriori possibili responsabilità.

§ 3. — *Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 delle province, dei comuni e delle comunità montane.*

Ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge n. 359/1987 il termine per l'invio al Ministero dell'interno dei certificati di bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 di province, comuni e comunità montane è il 30 giugno 1988.

I modelli dei certificati di bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 dei citati conti vengono allegati alla presente circolare unitamente ai decreti interministeriali approvativi dei modelli stessi (vedi allegati numeri 1, 2, 3 e 4.

I citati modelli sono invariati rispetto a quelli adottati nel 1987.

3.1. — *Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 delle province e dei comuni.*

Alla presentazione delle due certificazioni entro il 30 giugno 1988 è subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1988. Tuttavia, come effettuato per gli anni precedenti, questo Ministero ammetterà a contribuzione per la quarta rata tutti gli enti i cui certificati pervengano entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste esclusivamente nel ritardo dell'erogazione e non nella perdita del diritto.

Le modalità relative alle certificazioni sono state indicate, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 359/1987, nei decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il certificato del bilancio 1988 va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo in un originale e otto copie autenticate per le province e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e sei copie autenticate per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

L'organo di controllo, dopo il favorevole esame del bilancio, trasmette alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento:

a) un originale e cinque copie autenticate per le province e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti;

b) un originale e tre copie autenticate per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

Il certificato del consuntivo 1986 va redatto in un originale e sette copie autenticate dalle province e dai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e cinque copie autenticate dai comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

L'ente interessato deve trasmettere una copia del certificato alla regione e un'altra al competente organo di controllo. L'originale e le rimanenti copie vanno trasmesse alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento.

Entrambi i certificati devono avere il formato di cm 21 × 29,7 e devono essere dattiloscritti, per esigenze informatiche. I dati vanno esposti in migliaia di lire.

3.2. — *Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 delle comunità montane.*

Alla presentazione delle citate certificazioni entro il 30 giugno 1988 è subordinata l'erogazione del saldo dei contributi ordinari 1988.

Come succede per i comuni e per le province la sanzione consiste nel solo ritardo dell'erogazione e non nella perdita del diritto.

Le modalità relative alle certificazioni sono state indicate ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 359/1987, nei decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il certificato del bilancio 1988 va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo in un originale e otto copie autenticate.

L'organo di controllo trasmette un originale e cinque copie autenticate alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento.

Il certificato del consuntivo 1986 va redatto in un originale e sette copie autenticate dall'ente interessato che ne trasmette un copia alla regione e un'altra al competente organo di controllo. Le rimanenti copie vanno trasmesse alle prefetture o alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, o al commissariato del Governo di Bolzano e Trento, per i comuni dei rispettivi territori.

Entrambi i certificati devono avere il formato di cm 21 × 29,7 e devono essere dattiloscritti, per esigenze meccanografiche. I dati vanno esposti in migliaia di lire.

§ 4. — *Contributi erariali 1988.*

L'art. 3 del decreto-legge n. 359/1987 indica distintamente i fondi attraverso i quali lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci 1988 dei comuni, delle province e delle comunità montane.

In sintesi, la contribuzione erariale è così articolata:

a) contributi ordinari;

b) contributi perequativi;

c) contributi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province;

d) contributi ordinari per il finanziamento delle comunità montane;

e) contributi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane;

f) contributi speciali.

Come accennato nelle premesse, si richiama l'attenzione sulla parzialità dei fondi previsti per il 1988 a favore degli enti locali in quanto gli stanziamenti del decreto-legge n. 359/1987 erano basati sulle proiezioni del bilancio pluriennale statale 1987-1988. Il disegno di legge finanziaria 1988 integra, per 1.178.073 milioni i fondi assegnati agli enti locali per l'anno 1988.

Con telegramma circolare in data 17 dicembre 1987, n. 31, di questo Ministero, sono già state fornite notizie valide per determinare i contributi erariali 1988 agli enti locali. Gli enti locali possono, quindi, determinare le somme spettanti. Le prefetture sono a disposizione per chiarimenti e consulenza. Entro breve tempo le prefetture invieranno le consuete comunicazioni dettagliate. In relazione ai quesiti pervenuti, si chiarisce che i contributi erariali perequativi complessivi di 623 miliardi, destinati alle spese di personale 1987, e di 1.000 miliardi, di carattere straordinario, non si consolidano nell'anno 1988.

§ 5. — *Indebitamento delle aziende locali.*

L'art. 10-*bis* della legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, contiene norme che disciplinano i mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali e l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende stesse. Le disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alla società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi.

Viene stabilito che i mutui contratti da dette aziende devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate effettive delle aziende accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'azienda consortile. I mutui possono essere direttamente contratti dalle citate aziende solo se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi di mutui precedentemente contratti, non supera il 25% delle entrate di cui sopra e se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo non risulti un disavanzo di gestione.

Per le anticipazioni di tesoreria o di cassa l'indebitamento delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'esercizio precedente.

§ 6. — *Servizi a domanda individuale.*

Per il 1988 il costo complessivo dei servizi a domanda individuale dovrà essere coperto in misura non inferiore al 36% con riduzioni fino alla metà per i comuni terremotati dichiarati o gravemente danneggiati, nonché per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384 relativi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni della Valtellina e zone limitrofe e nonché altre zone dell'Italia settentrionale e centrale. Tali enti sono stati individuati definitivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988.

L'assoluta necessità per gli enti locali di coprire almeno nella suddetta misura i costi dei servizi a domanda individuale è confermata dall'obbligo per i comuni e le province di trasmettere entro il 31 marzo 1989, pena la restituzione della quota del fondo perequativo del 1988 determinata in base al reciproco del reddito medio procapite provinciale, una apposita certificazione, dimostrativa della riscossione della citata quota minima di contribuzione, le cui modalità saranno stabilite con decreto interministeriale da emanare entro il prossimo 31 marzo 1988.

Nella definizione delle tariffe valide per il 1988, occorre determinare i costi da sostenere con accuratezza, ad evitare che a consuntivo non si raggiunga la percentuale stabilita dalla legge.

La cremazione, in precedenza servizio a domanda individuale, è stata dichiarata servizio pubblico gratuito dal comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge n. 359/1987. Ai sensi di tale disposizione è stata stabilita, con decreto di questo Ministero, la tariffa in base alla quale dovrà avvenire il rimborso del costo per le cremazioni di salme di persone, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area.

La tariffa, per mancanza di adeguate notizie, è provvisoria e viene prevista contemporaneamente la raccolta di elementi con apposito modello che deve essere compilato da parte del comune nel cui territorio insiste un impianto di cremazione.

Entro il 30 aprile 1988, in sede di prima applicazione, dovrà essere inviato a questo Ministero l'allegato modello di rilevamento dei dati concernenti il servizio di cremazione, dal quale risultino le caratteristiche dell'impianto, la proprietà e l'ente gestore nonché il personale addetto.

§ 7. — *Trasferimenti regionali.*

Per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad esse attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni e le province sono autorizzati, nel caso non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni entro il termine del 15 novembre 1987 a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1988 importi corrispondenti a quelli ricevuti nel 1987 maggiorati del 4 per cento.

Tale previsione è da farsi con cautela, in mancanza di comunicazione regionale, ad evitare che assegnazioni di importo inferiori pregiudichino poi l'equilibrio della gestione.

§ 8. — *Adeguamento di entrate correnti locali.*

Seguendo l'indicazione delle precedenti disposizioni di finanza locale, il decreto-legge n. 359/1987 prevede importanti adeguamenti tariffari, concernenti l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa sulle concessioni comunali e i diritti di segreteria.

Il Ministero delle finanze ha emanato al riguardo apposita circolare in data 10 dicembre 1987 di chiarimento della normativa prevista dal decreto-legge n. 359/1987 riguardante i detti aumenti tariffari.

In questa sede si forniscono chiarimenti in ordine alla copertura delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per il servizio acquedotto.

8.1. — *Copertura delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relative all'anno 1987.*

L'art. 16 del decreto-legge n. 359/1987 stabilisce che per il 1987 la copertura minima dei costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non può essere inferiore al 40%. Nei costi debbono essere comprese le spese di personale, dirette ed indirette, le spese per acquisto di beni e servizi, per trasferimenti e per l'ammortamento dei mutui. Per tali ultimi si precisa che per onere di ammortamento si deve intendere la rata a seguito del prestito, sempreché per essa non vi sia stata assegnazione di rimborso o contributo parziale o totale a carico dello Stato o della regione.

La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, erogata a titolo provvisorio deve essere restituita allo Stato nel caso in cui l'ente non dimostri, con apposita certificazione, entro il 31 marzo 1988, di aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa non inferiore alla citata misura del 40 per cento.

Ai fini della determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio la quota stabilita in base al reciproco del reddito pro-capite provinciale è quella riferita al solo anno 1987. Non è compresa quindi la parte suddivisa con lo stesso metodo ed inserita nel fondo perequativo consolidato.

L'ammontare si rileva dai tabulati «Fondo perequativo 1987. Ripartizione della quota di 591 miliardi» e «Fondo perequativo 1987. Ripartizione della quota di 200 miliardi» nonché dal tabulato «Fondo perequativo 1987. Ripartizione della quota di 840 miliardi». I primi due tabulati sono stati inviati alle prefetture a corredo del telegramma circolare n. 31 F.L./87 del 17 dicembre 1987. Il terzo sarà inviato con lettera a parte. Il fondo complessivo si ottiene sommando gli importi rilevabili nei tre tabulati, alla colonna «Fondo del 20%».

Alla presente circolare è allegato (allegato 6) il decreto interministeriale con il quale vengono stabilite le modalità della certificazione e predisposto il relativo modello per l'anno 1987.

In particolare, si stabilisce che il certificato deve contenere le quote di costo riferite alla sola raccolta dei rifiuti solidi urbani interni nonché le somme iscritte a ruolo per l'anno 1987 per lo stesso titolo.

Nel caso in cui gli oneri di personale siano gestiti promiscuamente al servizio di spazzamento delle strade o piazze o ad altri servizi, l'onere per lo smaltimento deve essere calcolato in proporzione all'attività lavorativa espletata effettivamente. Gli oneri di ammortamento sono calcolati al netto di quelli finanziati con contributi statali o regionali.

Per i comuni che gestiscono il servizio mediante appalto o con azienda speciale tutte le spese vanno inserite alla voce «altre spese» (codice 08).

La certificazione deve essere inviata da tutti i comuni.

Il certificato deve essere redatto esclusivamente a macchina, nel formato cm 21 × 29,7, e deve essere trasmesso in originale e due copie autenticate alla prefettura competente per territorio e alla giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione.

8.2. — *Copertura delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relative all'anno 1988.*

Per il 1988, ai sensi del citato art. 16 del decreto-legge n. 359/1987 la copertura minima dei costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non deve essere inferiore al 60 per cento.

La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, erogata a titolo provvisorio deve essere restituita allo Stato nel caso in cui l'ente non dimostri entro il 31 marzo 1989, con l'apposita certificazione, di aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa non inferiore alla citata misura del 60 per cento.

Per la determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio la quota del reciproco del reddito pro-capite provinciale è quella relativa al solo anno 1988. Non è compresa quindi la parte suddivisa con lo stesso sistema ed inserita nel fondo perequativo consolidato.

La quota provvisoria è rilevabile dalla lettera delle attribuzioni dei contributi erariali 1988 che viene inviata dalle prefetture. L'importo è preceduto dalla dizione «Fondo perequativo 1988 (20%)».

Le modalità della certificazione riguardante la dimostrazione di aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa rifiuti solidi urbani non inferiore al 60 per cento dei costi saranno stabilite entro il 30 settembre 1988 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8.3. — *Copertura del costo per la gestione degli acquedotti per l'anno 1987.*

L'art. 19 del decreto-legge n. 359/1987 stabilisce che le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nel secondo semestre del 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, quella per beni, servizi e trasferimenti e per le rate di ammortamento dei mutui (esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale) che sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati.

Per non dover restituire all'erario le quote del fondo perequativo 1987 determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, i comuni e le province debbono dimostrare, entro il termine del 31 marzo 1988 con apposita certificazione di aver accertato il provento, per il secondo semestre del 1987, nella citata misura minima del 60 per cento. Per accertamento deve intendersi ovviamente, l'atto formale di determinazione dei debitori e dell'importo dovuto singolarmente.

Per la determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio a comuni e province, riguardante l'inverso del reddito pro-capite provinciale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo 8.1.

La quota provvisoria per le province si rileva dall'elenco che viene inviato separatamente.

Alla presente circolare è allegato (n. 5) il decreto interministeriale con il quale vengono stabilite le modalità della certificazione e predisposto il relativo modello per l'anno 1987.

Il modello è stato realizzato in tre versioni, a seconda che il servizio acquedotto sia gestito dal comune o dalla provincia, da un'azienda speciale oppure da un consorzio. Sono tenuti all'invio le province ed i comuni che gestiscono il servizio in forma diretta o che non hanno alcuna gestione; gli enti proprietari di aziende speciali che gestiscono acquedotti; i comuni nei cui territori hanno sede consorzi che gestiscono acquedotti.

Il certificato deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × 29,7 e deve essere trasmesso dagli enti in originale e due copie autenticate alla prefettura competente per territorio e alla giunta regionale dalla Valle d'Aosta per i comuni di quella regione.

8.4. — *Copertura del costo per la gestione degli acquedotti per l'anno 1988.*

Per il 1988, ai sensi del citato art. 19 del decreto-legge n. 359/1987, la copertura minima dei costi del servizio acquedotto non può essere inferiore al 70 per cento ed il connesso aumento delle tariffe deve essere deliberato nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio annuale.

La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale deve essere restituita allo Stato nel caso in cui l'ente non dimostri, entro il 31 marzo 1989, con apposita certificazione di aver accertato un ammontare del provento non inferiore alla citata misura del 70 per cento.

Con deliberazione 27 gennaio 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1988), il Comitato interministeriale prezzi ha disposto che agli aumenti delle tariffe per la copertura dei costi entro il 70% sia dato corso direttamente dai comitati provinciali e che sia effettuato il contenimento per i soli aumenti superiori a detto limite. Eventuali difficoltà nella definizione delle tariffe possono essere segnalate alle prefetture, per eventuali interventi presso gli organi periferici o centrali.

Per la determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio a comuni e province, riguardante l'inverso del reddito pro-capite provinciale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo 8.2.

La quota provvisoria per le province si rileva dalle comunicazioni dei contributi erariali 1988 alle province che vengono inviate dalle prefetture. L'importo è preceduto dalla dizione «Fondo perequativo 1988 (30%)».

Le modalità della certificazione riguardante la dimostrazione d'aver accertato un ammontare del provento dell'acquedotto non inferiore al 70 per cento dei costi saranno stabilite entro il 30 settembre 1988 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

§ 9. — *Utilizzazione di entrate a specifica destinazione.*

L'art. 11 del decreto-legge n. 359/1987 prevede, a conferma delle interpretazioni ministeriali precedenti, che le province e i comuni possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti) per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

L'utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria.

Gli enti sono obbligati a ricostituire la consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

§ 10. — *Norme connesse alle disposizioni in materia di tesoreria unica.*

L'art. 16-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ha sostituito l'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ha stabilito che i proventi di concessioni e

sanzioni in materia di urbanistica siano versate in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune determinandone anche la destinazione.

Tale norma, intervenuta successivamente alle disposizioni per la tesoreria unica emanate con legge 29 ottobre 1984, n. 720, è stata interpretata come deroga alla regola che prevede il versamento di tali entrate in tesoreria unica.

L'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 359/1987 chiarisce che la normativa da applicare al citato art. 12, come sostituito dall'art. 16-*bis*, è quella della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante la tesoreria unica.

§ 11. — *Adempimenti delle prefetture.*

Alle prefetture, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano perverranno dai comitati regionali di controllo le certificazioni dei bilanci di previsione e direttamente dagli enti locali le certificazioni dei conti consuntivi, quelli della copertura dei costi dei servizi di nettezza urbana, di gestione degli acquedotti e quella del servizio di cremazione delle salme.

Tutte le certificazioni debbono essere munite del bollo d'arrivo e sottoposte a controllo formale e contabile secondo le indicazioni riportate nell'allegato elenco dei controlli da eseguire sui certificati da parte delle prefetture. Deve essere, in ogni caso, acclusa la striscia contabile di controllo, debitamente siglata.

Nei certificati dei comuni delle province e delle comunità montane che debbono essere inviati a questo Ministero è necessario apporre il codice «ente» indicato all'inizio di ogni certificato. A tal fine si deve far riferimento ai tabulati inviati alle prefetture e relativi all'erogazione della terza trimestralità dei trasferimenti ordinari. Il codice regione (prime due cifre del codice) ed il codice provincia (seguenti due cifre del codice) sono iscritti sul tabulato prima dell'indicazione della provincia. Il codice comune (ultime quattro cifre del codice) è iscritto sul tabulato prima dell'indicazione del comune.

Le certificazioni devono essere inoltrate direttamente, con cadenza settimanale, secondo le seguenti modalità:

1) Certificati bilancio preventivo 1988 e del conto consuntivo 1986 dei comuni e delle province:

originale al Ministero dell'interno;

per i certificati dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e altra copia all'ISTAT;

per i certificati delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT.

2) Certificati dei bilanci preventivi 1988 e dei conti consuntivi 1986 delle comunità montane:

originale al Ministero dell'interno;

una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT.

3) Certificati relativi alla copertura minima dei costi del servizio raccolta rifiuti solidi urbani interni e del servizio acquedotto e alle notizie del servizio cremazione:

un originale e una copia al Ministero dell'interno.

I certificati devono essere inviati ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale ed i servizi finanziari - Palazzo Viminale - 00187 ROMA

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Div. XVI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Corte dei conti - Sezione enti locali - Via Baiamonti n. 25 - 00195 ROMA

Istituto centrale di statistica - Direzione centrale - Servizio amministrazioni pubbliche - Via Ravà, 150 - 00147 ROMA

A cura del Provveditorato generale dello Stato vengono trasmesse alle prefetture ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta — per tutti gli enti — copia dei decreti interministeriali approvativi dei modelli del certificato del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 di comuni, province e comunità montane, dei modelli di certificato concernenti la dimostrazione dell'accertamento del provento dei servizi acquedotti e smaltimento rifiuti solidi urbani; copia del decreto ministeriale approvativo del modello di rilevamento dei dati concernenti il servizio di cremazione, nonché i moduli dei certificati.

Le prefetture e la regione Valle d'Aosta vorranno convocare in conferenza di servizio i segretari comunali e provinciali e, se possibile, i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare, diramarne copia e consegnare i moduli predisposti.

Nel ribadire ancora una volta la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità per la risoluzione dei problemi connessi all'applicazione della normativa di che trattasi, si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il Ministro: FANFANI

88A1075

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1988, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Attuazione del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Monte Zebio, 19, presso il Comitato promotore per il voto degli italiani all'estero.

88A1085

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249.650	1249.650	1249,70	1249,650	1249,650	1249,32	1249 —	1249,650	1249,650	1249,65
Marco germanico	736,790	736.790	737,20	736,790	736,790	736,79	736,790	736,790	736,790	736,79
Franco francese	217,900	217,900	217,75	217,900	217,900	217,89	217,890	217,900	217,900	217,90
Fiorino olandese	656,490	656,490	656,25	656,490	656,490	656,48	656,470	656,490	656,490	656,49
Franco belga	35.276	35,276	35,26	35,276	35,276	35,27	35,277	35,276	35,276	35,27
Lira sterlina	2209.900	2209,900	2211 —	2209,900	2209,900	2209,87	2209,850	2209,900	2209,900	2209,90
Lira irlandese	1965 —	1965 —	1966 —	1965 —	1965 —	1964,65	1964,500	1965 —	1965 —	—
Corona danese	192,860	192,860	192,90	192,860	192,860	192,87	192,880	192,860	192,860	192,86
Dracma	9,198	9,198	9,20	9,198	—	—	9,193	9,198	9,198	—
E.C.U.	1523 —	1523 —	1523,25	1523 —	1523 —	1523,05	1523,100	1523 —	1523 —	1523 —
Dollaro canadese	996,900	996,900	997 —	996.900	996.900	996.90	996,900	996,900	996,900	996,90
Yen giapponese	9,678	9,678	9,68	9,678	9,678	9,67	9,673	9,678	9,678	9,67
Franco svizzero	890,680	890,680	889,90	890,680	890,678	890,67	890,660	890,680	890,680	890,68
Scellino austriaco	104,939	104,939	104,95	104,939	104,939	104,93	104,940	104,939	104,939	104,93
Corona norvegese	195,600	195,600	195,70	195,600	195,600	195,63	195,670	195,600	195,600	195,60
Corona svedese	207,840	207,840	207,90	207,840	207,840	207,82	207,800	207,840	207,840	207,84
FIM	305,120	305,120	305,30	305,120	305,120	305,18	305,250	305,120	305,120	—
Escudo portoghese	8,988	8,988	9 —	8,988	8,988	8,99	9 —	8,988	8,988	8,98
Peseta spagnola	10,987	10,987	10,98	10,987	10,987	10,97	10,987	10,987	10,987	10,98
Dollaro australiano	907,950	907,950	907,50	907,950	907,950	907,72	907,500	907,950	907,950	907,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1988

Dollaro USA	1249,325	Lira irlandese	1964,750	Scellino austriaco	104,939
Marco germanico	736,790	Corona danese	192,870	Corona norvegese	195,635
Franco francese	217,895	Dracma	9,195	Corona svedese	207,820
Fiorino olandese	656,480	E.C.U.	1523,050	FIM	305,185
Franco belga	35,276	Dollaro canadese	996,900	Escudo portoghese	8,994
Lira sterlina	2209,875	Yen giapponese	9,675	Peseta spagnola	10,987
		Franco svizzero	890,670	Dollaro australiano	907,725

Media dei titoli del 4 marzo 1988

Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,400
» » » TR 2,5% 1983/93	92,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100 —
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,700
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	102,900
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	103,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,125
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,550
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,450
» » » » 1- 9-1984/91	101,450
» » » » 1-10-1984/91	101,375
» » » » 1-11-1984/91	101,250
» » » » 1-12-1984/91	101 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,550
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,800
» » » » 20- 7-1987/92	98,875
» » » » 18- 6-1986/93	96,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,225
» » » » 19- 8-1986/93	96,200
» » » » 18- 9-1986/93	96,300
» » » » 20-10-1986/93	97,250
» » » » 1- 2-1985/95	99,725
» » » » 1- 3-1985/95	94,650
» » » » 1- 4-1985/95	94,050
» » » » 1- 5-1985/95	93,850
» » » » 1- 6-1985/95	93,875
» » » » 1- 7-1985/95	95,475
» » » » 1- 8-1985/95	95,375

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,575
» » » » 1-10-1985/95	95,875
» » » » 1-11-1985/95	86,350
» » » » 1-12-1985/95	96,425
» » » » 1- 1-1986/96	97,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	96,775
» » » » 1- 4-1986/96	95,300
» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 1- 6-1986/96	95,525
» » » » 1- 7-1986/96	95,550
» » » » 1- 8-1986/96	95,225
» » » » 1- 9-1986/96	95,250
» » » » 1-10-1986/96	95,175
» » » » 1-11-1986/96	95,625
» » » » 1-12-1986/96	96,650
» » » » 1- 1-1987/97	97,050
» » » » 1- 2-1987/97	97,275
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,425
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,875
» » » 12,50% 1-10-1988	101,625
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,150
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,050
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,575
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,375
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,175
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,500
» » » 9,25% 1-10-1990	96,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,750
» » » 9,25% 1-12-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,225
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,050
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,875
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,850
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,075
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,900
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	108,700
» » » » 1984/92 10,50%	108,275
» » » » 1985/93 9,60%	105,700
» » » » 1985/93 9,75%	106,600
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04038

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

certificato nominativo dei B.T.P. 9,25% di scadenza 1° ottobre 1990, n. 2079, di nominali L. 22.000.000, intestato alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 13,50% 1° ottobre 1986, n. 185, ed è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale ricevitore e cassiere provinciale di Cagliari per il periodo 1954-86. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, provincia ed altri enti interessati (art. 118 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858);

certificato nominativo dei B.T.P. 9,25% di scadenza 1° ottobre 1990, n. 2108, di nominali L. 61.000.000, intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 13,50% 1° ottobre 1986, n. 2741, e per L. 60.955.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale esattore comunale delle imposte di Bari per il decennio 1954-63, nonché per il periodo 1964-86 assunta dalla S.p.a. Gestioni esattoriali S. A. G. E., con sede in Milano. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov., ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858);

certificato nominativo dei B.T.P. 9,25% di scadenza 1° ottobre 1980, n. 2109, di nominali L. 13.500.00, intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 13,50% 1° ottobre 1986, n. 2942, e per L. 13.490.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale esattore e tesoriere comunale di Lecce per il decennio 1954-63, nonché quale esattore comunale di Lecce per il periodo 1964-86. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov., ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° aprile 1990, n. 3213, di nominali L. 42.500.000, intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 14% 1° aprile 1986, e per L. 42.420.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale esattore e tesoriere comunale di Lecce per il periodo 1954-63 e quale esattore comunale di Lecce per il periodo 1964-85 e per l'anno 1986 (art. 1 della legge 6 gennaio 1986, n. 2, e domanda 17 aprile 1986). La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov., ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858);

certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° aprile 1990, n. 3214, di nominali L. 1.800.000, intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 14% 1° aprile 1986, n. 5408, e per L. 1.710.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla S.p.a. Gestioni esattoriali Sage di Milano quale esattore consorziale di Mesoraca e tesoriere dei comuni e degli ex Eca di Mesoraca e Belvedere Spinello per il periodo 1954-63 e quale esattore imposte dirette del comune di Crotone per il periodo 1964-85 e per l'anno 1986 (art. 1 della legge 6 gennaio 1986, n. 2, e domanda 17 aprile 1986). La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov. ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858);

certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° aprile 1990, n. 3215, di nominali L. 10.900.000, intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 14% 1° aprile 1986, n. 5409, e per L. 10.825.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla S.p.a Gestioni esattoriali Sage di Milano quale esattore tesoreria comunale di Spoltore (Pescara) per il periodo 1954-63, e per L. 10.365.000 quale esattore del comune di Spoltore per il periodo 1964-85 e per l'anno 1986 (art. 1 della legge 6 gennaio 1986, n. 2, e domanda 17 aprile 1986). La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov., ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858);

certificato nominativo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° aprile 1990, n. 3217, di nominali L. 18.600.000, intestato alla Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano. Annotazione: proviene dal B.T.P. 14% 1° aprile 1986, n. 5456, e per L. 18.545.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla banca titolare quale ricevitore e cassiere prov. di Sassari per il periodo 1954-85, e per l'anno 1986 (art. 1 della legge 6 gennaio 1986, n. 2, e domanda 17 aprile 1986). La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, prov., ric. prov., comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

88A0973 - 88A0974

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 settembre 1987 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1987, si rende noto che il 16 marzo 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990.

88A1025

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

analisi demografica;
istituzioni di statistica economica;
politica economica e finanziaria;
istituzioni di statistica economica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale

Facoltà di ingegneria:

storia dell'architettura e dell'urbanistica;
urbanistica;
meccanica applicata alle macchine e macchine.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

storia dell'Europa occidentale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

controllo delle reti di connessione;
logistica industriale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

storia dell'amministrazione pubblica;
economia politica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1040

Autorizzazione all'Istituto tecnico per geometri di Cuneo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo n. 19099 M dell'11 dicembre 1987 l'Istituto tecnico per geometri di Cuneo è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 15.000.000 disposta dalla sig.ra Maria Tribaudino da destinare alla costituzione di una rendita per l'erogazione di un premio annuale di studio, intitolato alla memoria dell'ing. «Carlo Tribaudino», ad alunni particolarmente meritevoli e bisognosi.

88A1027

Autorizzazione al liceo artistico «G. Oprandi» di Lovere ad accettare una donazione

Il prefetto della provincia di Bergamo con decreto n. 1370, div. 2, del 4 agosto 1987 ha autorizzato il liceo artistico statale «G. Oprandi» di Lovere (Bergamo) ad accettare la donazione disposta dalla ditta Cretti industria marmi graniti S.r.l. di Pianico (Bergamo), comprendente un tavolo costruito in ceppo di Poltragno, per un valore di L. 2.500.000.

88A0923

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana stomizzati, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana stomizzati, in Milano.

88A1028

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 2.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Cordani con testamento olografo, n. 39715/16083 di repertorio, a rogito dott. Enrico Bandini, notaio in Parma.

88A1029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 l'avv. Francesco Abiusi, residente in Catanzaro, piazza Montegrappa, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Cutro», con sede in Cutro (Catanzaro), già in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Francesco Cancellieri, dimissionario.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1988 l'avv. Samperi Valerio, residente in Roma, via Merulana, 234, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nuova Sestriere 75 - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 23 maggio 1985, in sostituzione del dott. Giorgio Vasi, dimissionario.

88A0997

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante i diari delle prove scritte dei concorsi, per titoli e per esami, a complessivi sessantasei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria della carriera direttiva scientifica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - dell'11 marzo 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante i diari delle prove scritte relativo ai concorsi, per titoli e per esami, a complessivi sessantasei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria della carriera direttiva scientifica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1987.

88A0998

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Essmoi - Fondazione Giuseppe e Vera Modigliani, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1988, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 72, è stata riconosciuta all'Essmoi - Fondazione Giuseppe e Vera Modigliani (Ente per la storia del Socialismo e del Movimento operaio italiano), con sede in Roma, la personalità giuridica.

88A0907

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1988, registro n. 5 Difesa, foglio n. 263, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata approvata la modificazione all'art. 11 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487.

88A0975

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221